

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6366 del 15/12/2021
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: VIABILITÀ NON ESCLUSIVA - CONCESSIONARIO: STEVANI GIORGIO - SINADOC: 29617/2020 - CODICE PROCEDIMENTO: PCPPT1013
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6561 del 15/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: VIABILITÀ NON ESCLUSIVA - CONCESSIONARIO: STEVANI GIORGIO – SINADOC: 29617/2020 - CODICE PROCEDIMENTO: PCPPT1013.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018 – n° 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in

materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n°13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n° 2100 del 26/04/2017, con il quale questo Servizio ha rilasciato al sig. Stevani Giorgio residente in Comune di Alta Val Tidone (PC), Località Nibbiano - Casetta n° 3 - C.F.: STV GRG 48S24 G3990 - la concessione per l'occupazione di area demaniale di circa ml. 80, ubicata in Comune di Nibbiano (ora Comune di Alta Val Tidone), Località Casetta, sponda destra del Torrente Tidone, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 4, fronte mappali 311, 294 e 310, per uso viabilità non esclusiva a scopo agricolo, con scadenza il 24/08/2021;

VISTA l'istanza pervenuta il 17/11/2020 ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 166319, con la quale il summenzionato sig. Stevani Giorgio – C.F.: STVGRG48S24G398O, ha provveduto, nei termini, a richiedere il rinnovo della concessione di cui trattasi;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n°. 7/2004, in data 23/12/2020 sul BURERT (parte seconda) n° 442 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge, non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza (nota pervenuta il 21/10/2021 ed assunta al prot. ARPAE con il n°162603);
 - Comune di Alta Val Tidone (nota pervenuta il 20/07/2021 ed assunta al prot. ARPAE con il n°113167);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, fino all'anno 2021;
- ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale (€ 150,00 versati il 03/04/2009 e € 100,00 il 21/03/2017);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., al sig. Stevani Giorgio - C.F.: STV-GRG48S24G3990 – residente in Comune di Alta Val Tidone (PC), Località Casetta n° 3, il rinnovo della concessione per l'occupazione, di area demaniale di circa ml. 80, ubicata in Comune di Alta Val Tidone, Località Casetta, sponda destra del Torrente Tidone, ed identificata catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune alla sez. B foglio 42 fronte dei mapp. 311, 294 e 310, per uso viabilità non esclusiva a scopo agricolo secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento: PCPPT1013.
- b) **di stabilire che** la concessione è valida **per anni 6 (sei) a partire dal 25/08/2021** (giorno successivo della data di scadenza della concessione rilasciata con il summenzionato atto n° 2100 del

26/04/2017;

- c) **di approvare il *Disciplinare di concessione*** allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 5/12/2021;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DA ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2021 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

RENDE INFINE ATTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al sig. Stevani Giorgio, residente in Comune di Alta Val Tidone (PC) – C.F.: STV GRG 48S24 G3990 ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i. - Codice Procedimento: PCPPT1013.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'utilizzo di porzione di area demaniale, di circa 80 m di lunghezza, per uso viabilità non esclusiva a scopo agricolo, ubicata in Località Casetta in Comune di Alta Val Tidone (PC), sponda destra del torrente Tidone, identificata catastalmente alla sez. B foglio 42 fronte dei mapp. 311, 294 e 310 del NCT del citato Comune, come da elaborato planimetrico contenuto nell'allegato parere idraulico (sub1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 a partire a partire dal 25/08/2021 (giorno successivo della data di scadenza della concessione rilasciata con il summenzionato atto n° 2100 del 26/04/2017);
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004:
 - la destinazione d'uso diversa da quella concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato, per il 2021, in **€ 153,16**; il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n° 2/2015;

2. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di **€ 250,00**.

4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta scritta del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo

5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di ap-

posita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione;
 - la conservazione dei beni concessi;
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Si-

curezza Territoriale e Protezione Civile. Piacenza” assunto al prot. ARPAE n° 162603 del 21/10/2021 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n° 7/2004 s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Stevani Giorgio (C.F.: STV GRG 48S24 G399O), presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 5/12/2021

Firmato, per accettazione, dal concessionario

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA
IL RESPONSABILE
FRANCESCO CAPUANO

ARPAE-SAC Piacenza
aoppc@cert.arpa.emr.it

COMUNE ALTA VAL TIDONE
protocollo@pec.comunealtavaltidone.pc.it

Risposta al n. 66594 ARPAE
del 11/12/2020

OGGETTO: RICHIESTA PARERI - L.R. 7/2004 – Rinnovo concessione aree demaniali del torrente Tidone località Casetta – Nibbiano - comune di Alta Val Tidone identificate al fg. n. 42 fronte mappali 311 – 310 - 294, del C.T. comune Alta Val Tidone - Uso: “Viabilità non esclusiva” – Sviluppo 80 m.

Richiedente Sig. Giorgio Stevani - - SINADOC 29617/2020 – PCPPT1013/20RN03.

Parere idraulico di competenza.

-Vista la richiesta di ARPAE-SAC di Piacenza **N. 11817494 del 11/12/2020** assunta al protocollo dello scrivente Servizio al **N. 66594 del 11/12/2020** relativa all'oggetto;

- Esaminata la domanda di rinnovo di concessione di aree demaniali del torrente TIDONE poste lungo la sponda destra in loc. Cascina Casetta comune Alta Val Tidone - identificate catastalmente al **fg. 42 fronte mappale 311, 310 e 294** del C.T. ad **uso “Viabilità non esclusiva” – sviluppo 80 metri** - nonché la documentazione allegata;

- Visti:

- la LR 7/2004 e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
 - la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;
- esperito, da parte del competente funzionario del Servizio, il sopralluogo in data 15/10/2021 e verificato che l'utilizzo richiesto non pregiudica il regime del corso d'acqua di cui trattasi;
- considerato che l'area demaniale di sedime utilizzata come viabilità si trova al di fuori dell'alveo attivo e non necessita di particolari lavori per la regolarizzazione;

si esprime

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, al rinnovo della concessione di aree demaniali del torrente Tidone in comune Alta Val Tidone località Casetta

Via Santa Franca, 38 29121 PIACENZA SEDI OPERATIVE Tel. 0523.308711 Fax 0523.308716

Per tutte le sedi

PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

E-mail: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it



identificate catastalmente al fg. n. 42 fronte mappali 311, 310 e 294 del C.T. comune Alta Val Tidone ad uso “ Viabilità non esclusiva ”, secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1 - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere di difesa adiacenti all'area richiesta in uso;

Art. 2 - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

Art. 3 - la presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 4 - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale “custode” dell'area in concessione;

Art. 5 - Eventuali interventi su opere di difesa spondale da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari sull'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della *sicurezza* dei luoghi.

Art. 6 - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

Art. 7 – La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente.

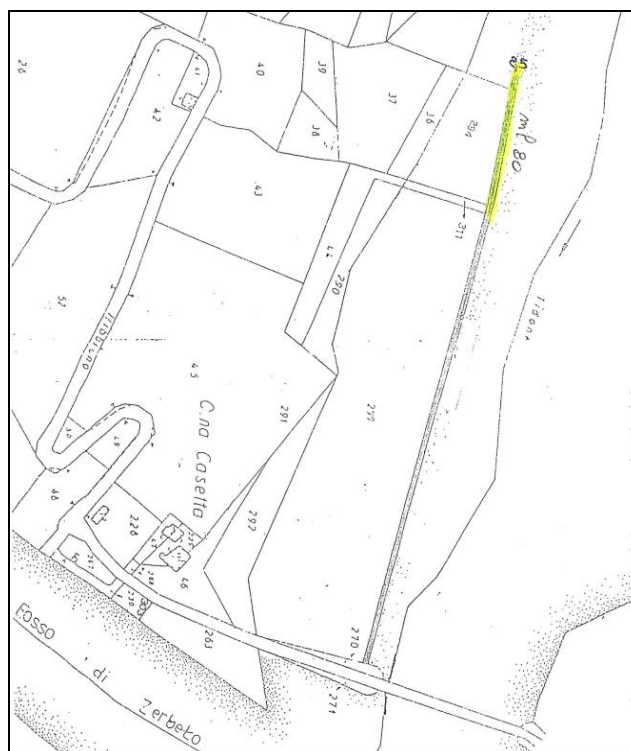
[illegible]

La concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli aventi diritto.

PERAZZI

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Francesco CAPUANO
(documento firmato digitalmente)

Allegato stralcio planimetria catastale con individuazione dell'area oggetto di rinnovo di concessione e stralcio veduta aerea della zona oggetto di richiesta rinnovo concessione.



Rinnovo concessione di area demaniale ad uso viabilità non esclusiva fronte mappale 42 fogli 311, 310 e 294 comune Alta Val Tidone.
Sviluppo 80 metri.



Vista aerea zona oggetto di rinnovo concessione demaniale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.